



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 aprile 2014
(OR. en)**

**8604/1/14
REV 1**

**PUBLIC 68
INF 115**

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO NOVEMBRE 2013

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel novembre 2013.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL NOVEMBRE 2013

3271^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 15 novembre 2013

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 11/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure GU C 360E del 10.12.2013, pagg. 1-48	13283/13 + ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 12/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure GU C 360E del 10.12.2013, pagg. 49-65	13284/13 + ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe GU L 330 del 10.12.2013, pagg. 21-29	PE-CONS 61/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE

Dichiarazione della Commissione concernente la politica dell'UE per le PMI

La Commissione si rammarica che il Consiglio non abbia accettato un impegno più chiaro per ridurre le tasse per le PMI ed in particolare per le microimprese, conformemente agli obiettivi della politica dell'UE per le PMI. Tuttavia, in uno spirito di compromesso e al fine di ottenere l'adozione della modifica, la Commissione può accettare il compromesso proposto, che invita gli Stati membri a considerare la possibilità di differenziare le tasse imposte alle aziende in base alle loro dimensioni.

Regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi GU L 330 del 10.12.2013, pagg. 30-38	PE-CONS 71/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE
Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee GU L 330 del 10.12.2013, pagg. 39-43	PE-CONS 88/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ, HU, SK contrari: IT
Dichiarazione dell'Italia L'Italia è sempre stata favorevole al regolamento relativo alle statistiche demografiche europee fino dall'inizio del dibattito. La posizione dell'Italia è confermata dal ruolo estremamente attivo svolto dai rappresentanti italiani nelle riunioni del gruppo di lavoro di Eurostat sulla popolazione e i censimenti e del Gruppo "Statistiche" del Consiglio, tenutesi a partire dall'autunno 2009. Premesso questo, l'Italia si è opposta - e continua ad opporsi - al testo del regolamento emerso dalla riunione del Gruppo "Statistiche" del Consiglio del 19 luglio, come dimostrato dalla riserva d'esame avanzata sull'intero fascicolo. Ci sono due ordini di motivi per cui l'Italia non può dare il suo accordo alla versione del regolamento del 19 luglio: in primo luogo, la definizione di "popolazione dimorante abitualmente", che è in conflitto con la normativa vigente in Italia e non garantisce la coerenza con gli altri regolamenti sulle statistiche europee già in vigore (il regolamento 862/2007 in materia di migrazione e il regolamento 763/2008 relativo ai censimenti nazionali); in secondo luogo, l'eliminazione de facto dell'articolo sulle deroghe (articolo 8bis, approvato dal Consiglio nell'estate 2012 e sostituito dall'articolo 7bis sugli studi di fattibilità).			
Dichiarazione della Repubblica di Croazia La Croazia ha già dichiarato di sostenere, a livello generale, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee. Tuttavia, la Croazia desidera sottolineare che non sarà in grado di adempiere pienamente agli obblighi definiti all'articolo 3 della suddetta proposta di regolamento. Per il primo anno di riferimento, vale a dire il 2013, non sono stati raccolti i dati relativi alle nascite vitali per paese di nascita della madre e i dati sulle morti per paese di nascita. Pertanto non sarà possibile fornire i dati specificati. La Repubblica di Croazia introdurrà queste due variabili nelle indagini statistiche esistenti e metterà a disposizione i dati in questione a partire dall'anno di riferimento 2014.			

Dichiarazione della Romania

La Romania ha già dichiarato di sostenere, a livello generale, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee.

Tuttavia, la Romania desidera sottolineare nuovamente che non sarà in grado di adempiere pienamente agli obblighi definiti all'articolo 3 della suddetta proposta di regolamento.

Per il primo anno di riferimento, vale a dire il 2013, non sono stati raccolti i dati relativi alle nascite vitali per paese di nascita della madre, paese di cittadinanza della madre e regione di residenza della madre e i dati sulle morti per paese di nascita. Pertanto non sarà possibile fornire i dati specificati.

La Romania ha introdotto queste quattro variabili nelle indagini statistiche esistenti e metterà a disposizione i dati in questione a partire dall'anno di riferimento 2014.

Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino GU L 321 del 30.11.2013, pagg. 1-5	PE-CONS 92/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 13/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada GU C 360E del 10.12.2013, pagg. 66-104	11523/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

La proposta della Commissione relativa al tachigrafo digitale è intesa a stabilire l'efficienza e l'efficacia dei tachigrafi e a garantire che i conducenti professionisti rispettino in maniera ancora più rigorosa le norme sui periodi di guida e di riposo.

Ciononostante, il governo federale tedesco è del parere che la proposta non dovrebbe avere la conseguenza di esporre le piccole e medie imprese - in particolare le imprese del settore artigianale - a ulteriori oneri burocratici senza un valido motivo.

Il testo di compromesso negoziato tra il Parlamento e il Consiglio dispone che siffatte imprese siano esentate qualora utilizzino un veicolo entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa. Benché ciò costituisca un miglioramento rispetto all'esenzione vigente, che copre solo un raggio di 50 km, per paesi grandi in termini di superficie come la Germania la nuova disposizione è comunque insufficiente e quindi inaccettabile. Inoltre, le piccole e medie imprese in particolare hanno oggi la necessità di raggiungere clienti situati entro un raggio più ampio.

Fin dall'inizio dei negoziati il governo federale tedesco ha caldeggiato un ampliamento dell'esenzione sino a un raggio di 150 km. Quale soluzione minima di ripiego, sarebbe ancora accettabile per la Germania che venisse almeno concessa agli Stati membri che lo ritengono necessario la possibilità di estendere l'esenzione fino a un raggio di 150 km.

In base alle argomentazioni menzionate nella presente dichiarazione a verbale, il governo federale tedesco non è in grado di approvare la proposta della Commissione relativa ai tachigrafi digitali nella stesura risultante dai lavori del trilogio informale.

Dichiarazione della Commissione relativa al regolamento (CE) n. 561/2006

"Al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sui periodi di guida e i periodi di riposo, la Commissione continuerà a seguire da vicino l'attuazione di tale normativa e adotterà, ove del caso, opportune iniziative."

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti di esecuzione

La Commissione ritiene che i futuri atti che essa ha la facoltà adottare per via legislativa al fine di stabilire le disposizioni dettagliate e le specifiche relative ai tachigrafi, alle carte tachigrafiche e ai fogli di registrazione, nonché i requisiti di omologazione, mirano a completare le specifiche tecniche formulate nell'atto di base e devono pertanto assumere la forma di atti delegati da adottarsi sulla base dell'articolo 290 del TFUE. La Commissione non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ciononostante, essa ricorda che il tema della delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291 del TFUE è attualmente esaminato dalla Corte di giustizia nell'ambito della questione "biocidi".

Dichiarazione della Commissione riguardo all'uso dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b del regolamento (UE) n. 182/2011

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a questa disposizione deve effettivamente corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) di tale paragrafo non può essere considerato alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

La Commissione prende atto dell'accordo concluso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione, ma si rammarica che la suddetta giustificazione non figuri in un considerando.

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione GU L 329 del 10.12.2013, pagg. 1-4	PE-CONS 43/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che il titolo della direttiva non rifletta in modo appropriato il campo di applicazione della stessa.			
Dichiarazione dell'Austria L'Austria è consapevole della rilevanza della convenzione sul lavoro marittimo, che costituisce un importante punto di partenza per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi. Accoglie pertanto con favore gli sforzi finalizzati ad attuare la convenzione sul lavoro marittimo nel più alto numero possibile di Stati. Tuttavia, il trasporto marittimo ha scarso rilievo per uno Stato senza sbocco sul mare come l'Austria, non da ultimo perché è stato chiuso il registro navale per le navi commerciali. L'Austria non è dunque più uno Stato di bandiera. L'Austria non vuole in alcun modo intralciare la ratifica della convenzione sul lavoro marittimo ai sensi della presente proposta di direttiva da parte degli altri Stati membri. Tuttavia, poiché l'attuazione di tale convenzione comporta un considerevole onere amministrativo e finanziario, sproporzionato rispetto alla rilevanza sostanziale che per essa riveste, l'Austria non intende ratificare la convenzione sul lavoro marittimo.			
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 90-131	PE-CONS 41/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BG
Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato La Commissione si rammarica per l'adozione dell'articolo 50, paragrafi 5 e 6, che potrebbe creare confusione e incertezza del diritto. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito soltanto dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto nessun altro atto legislativo di diritto derivato può modificare o dovrebbe specificare ulteriormente questo ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dai comitati stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. In quanto tale deve essere applicato quando il comitato esercita il suo ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di tale contesto è superfluo e inopportuno. Rischia altresì di complicare il funzionamento del comitato.			
Dichiarazione della delegazione tedesca La Repubblica federale di Germania condivide i risultati dei negoziati a livello di trilogia in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, ma fa presente che il compromesso non contiene requisiti sufficienti per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche. La Repubblica federale di Germania si rammarica del fatto che le sue proposte a questo riguardo non siano state tenute debitamente in conto.			

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 132-170	PE-CONS 57/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BG
Dichiarazione della Commissione Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 57 quater, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, e svolgerà con largo anticipo consultazioni adeguate e trasparenti, anche con esperti degli organi e delle autorità competenti, delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione di tutti gli Stati membri nonché, se del caso, con esperti delle parti sociali.			

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria vota con *astensione* riguardo all'articolo 46 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto concerne la durata della formazione di architetto, per i seguenti motivi:

La Repubblica di Bulgaria è del parere che, per la formazione di *architetto*, un livello accettabile in termini di conoscenze, abilità e competenze si ottenga combinando formazione accademica ed esperienza professionale in conformità degli standard internazionali che prevedono almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario per l'acquisizione della qualifica, e almeno due anni di tirocinio professionale, attestati da un certificato rilasciato dall'autorità competente. La Bulgaria sottolinea che è proprio l'applicazione di tale standard internazionale a consentire il riconoscimento automatico della qualifica professionale di *architetto*, insieme alla relativa durata minima della formazione e al completamento della formazione accademica con l'esperienza professionale.

La professione di *architetto* è una delle professioni che hanno un impatto diretto sulla vita e la salute delle persone. I progetti che vengono elaborati dagli architetti dovrebbero garantire alla società che le costruzioni risultanti da tali progetti siano conformi alle specifiche tecniche e ai requisiti regolamentari volti a garantire la sostenibilità degli edifici e la loro capacità di resistere alle sollecitazioni operative e sismiche, siano sicuri in termini di utilizzo e requisiti antincendio, creino un ambiente salubre che consenta di tutelare la vita e la salute degli individui, nonché l'ambiente.

Attualmente i requisiti in termini di conoscenze, abilità e competenze per gli architetti sono ben superiori a quelli richiesti 15 anni fa per praticare la professione di *architetto* e continuano ad aumentare, includendo nuovi ambiti e nuove discipline. Tali basi si ottengono a livello accademico. In questo senso non è opportuno mirare a una continua riduzione della quantità di conoscenze e della durata della formazione accademica, tenuto conto del volume in continuo aumento dei risultati dell'apprendimento. La Bulgaria teme che lo standard minimo riduca la competitività degli architetti europei sui mercati mondiali, poiché lo standard internazionale sono cinque anni di formazione accademica.

La Bulgaria esprime la propria preoccupazione per il fatto che, nelle modifiche proposte per la modernizzazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non è stata fornita una formulazione esatta per quanto riguarda i requisiti minimi comuni volti a istituire un quadro standardizzato comune per il conseguimento della laurea in *architettura*, nonché requisiti standard per quanto concerne la durata, il contenuto e il controllo del tirocinio professionale, come pure la mancanza di tirocinio se la laurea in *architettura* ha una durata di cinque anni. La Bulgaria mantiene la propria posizione secondo cui è necessario un tirocinio professionale di due anni, sotto la supervisione di un architetto iscritto a un albo professionale o di un altro organismo competente, perché è proprio questo tirocinio che fornisce ai laureati in *architettura* conoscenze pratiche in un ambiente di lavoro reale, diverso dall'ambiente universitario. Il tirocinio, che è previsto dopo il terzo anno di studi, non può essere comparato, sul piano qualitativo, con il tirocinio svolto, sotto la supervisione di un architetto iscritto a un albo professionale o di un organismo competente, dopo il completamento degli studi in *architettura*.

Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione GU L 329 del 10.12.2013, pagg. 5-9	PE-CONS 55/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: EE
Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere alla necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato. Dichiarazione della Commissione sulla consultazione dei portatori d'interesse La Commissione prende atto dell'accordo raggiunto dai colegislatori in merito all'articolo 1, paragrafo 8, lettera b). Rammenta tuttavia che l'articolo 290 deve essere interpretato nel senso che la Commissione è autonoma nell'elaborazione e nell'adozione degli atti delegati. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione. La Commissione si rammarica del fatto che tale principio non sia stato rispettato e sottolinea che il presente caso non costituisce un precedente. Dichiarazione della Commissione sulla versione consolidata La Commissione europea si impegna a contattare l'Ufficio delle pubblicazioni per far sì che sia redatta una versione consolidata della direttiva 2006/66/CE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.			

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE GU L 330 del 10.12.2013, pagg. 1-20	PE-CONS 59/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE, EE, PL contrari: BG, CY, MT
Dichiarazione di Bulgaria, Cipro e Malta Gli Stati membri summenzionati riconoscono che il riciclaggio delle navi comporta sfide ambientali significative, che occorre affrontare. Non possiamo tuttavia concordare sul fatto che un approccio regionale sia la via più appropriata da seguire. Tenuto conto della natura intrinsecamente globale del settore navale e del diritto degli armatori di cambiare la bandiera delle loro navi, sarebbe stato preferibile collegare la data di applicazione del regolamento in causa alla data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong. Inoltre, la soglia di 2,5 milioni di tonnellate di dislocamento a vuoto di cui all'articolo 32 è troppo bassa e non fornisce pertanto garanzie quanto alla possibilità reale di ottemperare al regolamento non appena sarà applicato.			
Dichiarazione di Cipro Cipro si rammarica per il fatto che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento non sia stato formulato in modo più esplicito per quanto riguarda l'applicazione del principio di uguaglianza nel diritto dell'Unione, e in particolare al fine di prevedere un accesso non discriminatorio agli impianti di riciclaggio per le navi che battono la bandiera di qualsiasi Stato membro dell'UE. Cipro ritiene che l'assenza di un riferimento di questa natura non significhi che la Commissione può approvare impianti di riciclaggio delle navi situati in paesi terzi, quali la Turchia, che applicano misure discriminatorie alle navi associate a qualsiasi Stato membro. Tale approvazione costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza e sarebbe pertanto da considerare illecita. In tale contesto, ed in aggiunta ai principi sanciti dal trattato sull'Unione europea, Cipro rammenta le conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2012 sull'allargamento ed il processo di stabilizzazione e associazione, nonché la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, e pone l'accento sull'obbligo di applicare in modo non discriminatorio il protocollo addizionale all'accordo di associazione tra l'Unione e la Turchia, nei confronti di tutti gli Stati membri. La continuazione dell'applicazione di misure restrittive da parte della Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro, sommata alle disposizioni di cui al regolamento in causa, avranno un impatto negativo sull'economia e sull'industria navale di Cipro. Le navi associate a Cipro saranno escluse dagli impianti di riciclaggio approvati dall'UE situati in Turchia, limitando in tal modo le loro possibilità di riciclaggio. Un'inevitabile perdita di bandiere dai registri navali di Cipro condurrà a perdite di reddito. Le industrie di gestione portuale e navale subiranno anch'esse un colpo durissimo, poiché gli armatori eviteranno di utilizzare Cipro come piattaforma. Cipro chiede pertanto alla Commissione di rispettare scrupolosamente il principio di uguaglianza al momento di elaborare l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi. Cipro si riserva tutti i diritti, incluso, se del caso, quello del ricorso in giustizia, per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.			

Dichiarazione della Polonia

La Polonia riconosce che le pratiche di riciclaggio delle navi in talune parti del mondo sollevano gravi preoccupazioni in materia di sicurezza e di ambiente e che occorre trovare soluzioni urgenti ed efficaci.

La Polonia ritiene inoltre che i trasporti marittimi siano un settore di natura intrinsecamente globale che richiede misure più ampie rispetto ai regolamenti unilaterali UE. Di conseguenza, la Polonia è stata restia a dare il proprio appoggio ad un regolamento UE sul riciclaggio delle navi, propugnando invece uno sforzo concertato per anticipare l'entrata in vigore della convenzione di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. Riteniamo che il problema del riciclaggio non sicuro delle navi possa essere affrontato in modo efficace unicamente anticipando l'entrata in vigore di tale convenzione e la sua attuazione.

La Polonia si compiace che il testo definitivo del regolamento sul riciclaggio delle navi si allinei ampiamente con la convenzione e possa facilitare futuri adeguamenti del diritto UE con la convenzione di Hong Kong.

La Polonia continua tuttavia a non ritenere ottimali le condizioni di applicazione del regolamento quali figurano all'articolo 32. La data di applicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), non garantisce la possibilità di ottemperare al regolamento a causa della probabile mancanza di capacità di riciclaggio e di un legame solido con la convenzione di Hong Kong.

Tenuto conto di quanto precede, la Polonia non può appoggiare il regolamento e si astiene dalla votazione.

Dichiarazione della Germania

La Germania continua a nutrire perplessità quanto alla possibilità per il regolamento di contribuire a raggiungere il suo scopo, poiché esso non può impedire che gli armatori, come in passato, modifichino la bandiera delle navi destinate ad essere riciclate, adottando quella di un paese non UE, mantenendo in tal modo la prassi seguita finora.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere alla necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere.

Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia concorda sul fatto che il progetto di regolamento riconosce le sfide ambientali correlate alle pratiche di riciclaggio delle navi. Nel contempo, tenuto conto della natura globale del settore navale e degli aspetti legati alla competitività dei porti dell'UE, la Lettonia ritiene che un regime globale istituito dalla convenzione di Hong Kong sia più efficace.

A questo proposito, la Lettonia desidera invitare la Commissione europea, all'atto dell'elaborazione della relazione sulla possibilità di istituire uno strumento finanziario atto ad agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, conformemente all'articolo 29 e al considerando 19 del progetto di regolamento, a valutare altresì l'impatto di eventuali misure di tale natura sulla competitività dei porti dell'UE rispetto ai porti situati in Stati non appartenenti all'UE nella medesima regione.

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 171-200	PE-CONS 64/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU, PL
Dichiarazione di Malta, Regno Unito, Slovenia e Cipro In uno spirito di compromesso, Malta, Regno Unito, Slovenia e Cipro possono accettare la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, adottata il 24 ottobre 2013, sulla proposta di un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", nella misura in cui rispecchia l'esito del trilogio informale del 19 giugno 2013, approvato poi dal Coreper del 26 giugno 2013. Tuttavia, Malta, Regno Unito, Slovenia e Cipro restano preoccupati per i riferimenti alla definizione degli obiettivi relativi all'uso dei terreni di cui ai punti 25 e 28 (vi) dell'allegato. La definizione di obiettivi chiave per l'uso dei terreni è già in corso di discussione nell'ambito dei fascicoli sulla coesione territoriale e lo sviluppo urbano. Malta, Regno Unito, Slovenia e Cipro ritengono che l'applicazione di tali obiettivi debba rimanere prerogativa degli Stati membri in considerazione delle specificità e delle diversità dei territori.			
Dichiarazione della Germania Già dalle conclusioni del Consiglio del 2010, la Germania faceva parte degli Stati membri che esortavano la Commissione europea a presentare un settimo programma di azione in materia di ambiente (7° PAA). Essa faceva inoltre parte delle delegazioni che hanno altresì proposto diversi miglioramenti al testo e hanno sempre mostrato la massima flessibilità. Tuttavia, la Germania fa parte dei paesi che continuano a ritenere che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE, presentata dalla Commissione europea nel 2006, non rappresenti uno strumento proporzionato, adeguato e orientato al futuro per la protezione del suolo a livello UE. Gli approcci a livello nazionale o regionale finalizzati alla protezione del suolo presentano notevoli differenze a causa della gran diversità dei modelli di agricoltura, silvicoltura e uso dei terreni. In tutta l'UE, anche se in misura diversa, sono già stati compiuti progressi per garantire la protezione del suolo, inclusi l'identificazione dei siti contaminati e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio. Occorre porre l'accento sul potenziamento di tali sforzi condividendo esempi di migliori prassi e un'ulteriore elaborazione di orientamenti, tenuto pienamente conto delle differenze regionali e del principio di sussidiarietà.			

Dichiarazione di Francia, Malta, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito

Francia, Malta, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito fanno parte delle delegazioni che sostengono l'esito dei triloghi informali relativi al settimo programma di azione in materia di ambiente (7° PAA). Francia, Malta, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito facevano inoltre parte delle delegazioni che hanno altresì proposto diversi miglioramenti al testo e hanno sempre mostrato la massima flessibilità in tutti i negoziati. In uno spirito di compromesso siamo in grado di sostenere la formulazione del 7° PAA proposto per quanto riguarda la direttiva quadro sul suolo. Tuttavia, Francia, Malta, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito fanno parte delle delegazioni che continuano a ritenere che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE, presentata dalla Commissione europea nel 2006, non rappresenti uno strumento proporzionato, adeguato e orientato al futuro per la protezione del suolo a livello UE.

Gli approcci a livello nazionale o regionale finalizzati alla protezione del suolo presentano notevoli differenze a causa della gran diversità dei modelli di agricoltura, silvicoltura e uso dei terreni. In tutta l'UE, anche se in misura diversa, sono già stati compiuti progressi per garantire la protezione del suolo, inclusi l'identificazione dei siti contaminati e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio. Occorre porre l'accento sul potenziamento di tali sforzi condividendo esempi di migliori prassi e un'ulteriore elaborazione di orientamenti, tenuto pienamente conto delle differenze regionali e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Dichiarazione di Repubblica ceca, Ungheria e Polonia

Repubblica ceca, Ungheria e Polonia non sono in grado di sottoscrivere la formulazione del punto 33 dell'allegato della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 in relazione al quadro UE per il clima e l'energia oltre il 2020, secondo il quale l'UE deve *"dare un quadro e uno (o più) obiettivi chiari e giuridicamente vincolanti per effettuare i necessari investimenti, a medio e a lungo termine, nella riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile. È pertanto necessario che l'Unione valuti delle opzioni strategiche per effettuare la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio in modo graduale ed efficiente sotto il profilo dei costi, e rispettando le tappe indicative di cui nella tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050, che dovrebbe servire da base per i lavori futuri. Il Libro verde "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030"¹ rappresenta un passo importante al riguardo."*

Repubblica ceca, Ungheria e Polonia ritengono tale formulazione non coerente con il punto 4 delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, secondo cui il Consiglio europeo si è riservato il diritto di discutere e decidere in merito a diverse opzioni politiche. Le conclusioni affermano chiaramente che *"il Consiglio europeo discuterà nel marzo 2014 opzioni politiche in relazione a un quadro di politica climatica ed energetica post 2020 prevedibile, dopo che la Commissione avrà presentato proposte più concrete."*

Repubblica ceca, Ungheria e Polonia riconoscono l'importanza del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020: tuttavia nessuno degli obiettivi prioritari stabiliti nel programma pregiudicherebbe l'esito dei negoziati attuali e futuri sulla politica energetica e climatica dell'UE.

¹ COM (2013) 0169.

Dichiarazione del Regno Unito Gli obiettivi prioritari stabiliti nell'attuale programma generale di azione lasciano impregiudicati i futuri negoziati sulle misure necessarie per attuarli. Qualsiasi nuova misura o modifica dei quadri normativi vigenti dovrebbe essere esaminata nell'opportuna formazione del Consiglio e adottata a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/676/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 31-32	15127/13
2013/677/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 33-34	15128/13
2013/678/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 35-36	15129/13
2013/679/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 37-38	15130/13
2013/680/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 39-40	15131/13

2013/681/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 41-42	15132/13
2013/671/UE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità GU L 313 del 22.11.2013, pagg. 1-2	15148/13
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di Eurojust per il 2012	14919/13
Conclusioni del Consiglio relative all'intensificazione del monitoraggio dell'offerta di droga nell'Unione europea	15189/13
Decisione 2013/659/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 306 del 16.11.2013, pagg. 15-16	14078/13
Regolamento (UE) n. 1153/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 306 del 16.11.2013, pagg. 1-2	14265/13 REV 1
Decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 306 del 16.11.2013, pagg. 18-20	15809/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 306 del 16.11.2013, pagg. 3-6	15811/13
Decisione 2013/660/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) GU L 306 del 16.11.2013, pagg. 17-17	14634/13

2013/672/UE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni GU L 313 del 22.11.2013, pagg. 3-3	14581/13 REV 1
Dichiarazione della Commissione La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a). La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)".	
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea sulle modifiche dell'accordo relativo alla creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), del regolamento interno della CGPM e del regolamento finanziario della CGPM	13821/13 REV 1
Dichiarazione della Commissione "La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale."	
2013/720/UE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco GU L 328 del 7.12.2013, pagg. 1-1	14161/13
Regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco GU L 328 del 7.12.2013, pagg. 40-41	14164/1/13 REV 1

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca sottolinea l'importanza del contributo dell'UE alla conservazione delle risorse e la sostenibilità ambientale, apportato prelevando esclusivamente le risorse eccedentarie e prevenendo l'eccessivo sfruttamento degli stock nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca. La Danimarca ricorda le direttive di negoziato stabilite nella decisione del Consiglio del 14 febbraio 2012 di conferire alla Commissione il mandato di avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco.

La Danimarca ritiene che nel testo del protocollo non sia sufficientemente documentata la garanzia di una gestione sostenibile delle risorse ittiche, e in particolare che la pesca deve avvenire solo sulle eccedenze. Pertanto, una gestione sostenibile sembra dipendere pienamente dalla gestione della pesca in Marocco, dalle misure di gestione regionali e dalla collaborazione tra UE e Marocco.

La Danimarca sottolinea inoltre che l'Unione deve promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici al momento di stipulare accordi bilaterali. Tuttavia, nel protocollo con il Marocco tali aspetti non sono chiaramente indicati come in altri protocolli di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

È assolutamente necessario che il diritto internazionale sia rispettato e che benefici delle risorse ittiche la popolazione locale, compresa quella del Sahara occidentale. Secondo la Danimarca il rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo dipende dalla attuazione concreta del protocollo da parte delle autorità marocchine.

Per tali ragioni, la Danimarca vota contro le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca.

Dichiarazione della Germania, dell'Austria e dell'Irlanda

La Germania, l'Austria e l'Irlanda ritengono che le proposte di rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco contengano elementi che risolvono le preoccupazioni precedentemente espresse.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda annettono un'importanza fondamentale al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani ai sensi dell'articolo 2 del protocollo.

In linea di principio, la Germania, l'Austria e l'Irlanda sono favorevoli all'introduzione nel protocollo di disposizioni relative agli obblighi di pianificazione e di informazione del Marocco rispetto alla distribuzione regionale dei fondi, specialmente per quanto riguarda gli attesi benefici economici e sociali e la distribuzione geografica dei benefici stessi.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda chiedono alla Commissione di informare il Consiglio esaustivamente e periodicamente sui proventi ricevuti dalla popolazione del Sahara occidentale quale risultato dell'accordo. Occorre assicurare che anche la popolazione sahwawi del Sahara occidentale riceva una quota appropriata, che sia in linea con i suoi interessi, delle risorse finanziarie derivanti dall'accordo.

L'uso sostenibile degli stock ittici è assolutamente prioritario per la Germania, l'Austria e l'Irlanda. Esse chiedono alla Commissione di assicurare che, per quanto riguarda la gestione sostenibile, vengano effettuati controlli periodici degli stock e delle possibilità di pesca e che il Consiglio sia informato dei risultati di tali controlli.

La firma del protocollo non pregiudica la posizione di lunga data dell'UE in relazione allo status del Sahara occidentale. Pertanto, alla luce delle possibilità di cui all'articolo 8 del protocollo, la Germania, l'Austria e l'Irlanda considerano accettabile firmare il protocollo.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda si è unita a Germania ed Austria in una dichiarazione distinta in merito alla decisione relativa alla firma del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco. Tale dichiarazione sottolinea l'importanza fondamentale del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, ivi compresa la distribuzione regionale dei fondi. L'Irlanda si riserva di prendere posizione in merito alla conclusione generale del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco.

Dichiarazione della Finlandia

Per quanto riguarda la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca, la Finlandia non può sostenere le decisioni e il regolamento del Consiglio e si astiene.

Conformemente ai principi del diritto internazionale, compreso il diritto all'autodeterminazione, la sovranità permanente sulle risorse naturali e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Finlandia sottolinea la necessità di tenere conto degli interessi e dell'opinione della popolazione del Sahara occidentale. La popolazione della regione del Sahara occidentale dovrebbe beneficiare dei vantaggi economici derivanti dall'attuazione del protocollo.

La Finlandia ritiene essenziale che la Commissione europea riferisca tempestivamente e esaustivamente agli Stati membri dell'Unione europea circa l'attuazione del protocollo. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai progetti scelti nella commissione mista e dei benefici creati da tali progetti nella regione del Sahara occidentale.

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2013 della Corte dei conti europea dal titolo:
"Il sostegno finanziario dell'UE all'industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell'aggiungere valore ai prodotti agricoli?"

14885/13

Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE

15442/13

3273^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 18 e 19 novembre 2013**ATTI NON LEGISLATIVI****ATTO****DOCUMENTO / DICHIARAZIONI**

2014/163/UE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione

15256/13

GU L 89 del 25.3.2014, pagg. 6-6

Decisione 2013/668/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2013, a sostegno delle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 310 del 20.11.2013, pagg. 13-19	14635/13
Decisione 2014/71/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi GU L 40 dell'11.2.2014, pagg. 1-1	13734/13
2014/15/UE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi GU L 14 del 18.1.2014, pagg. 1-1	14904/13
Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia	16196/13
Conclusioni del Consiglio sulla Libia	16192/13
Conclusioni del Consiglio sull'impatto regionale della crisi siriana	16194/13

3274^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 19 novembre 2013**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014 - Approvazione del progetto comune del comitato di conciliazione: Importi per linea di bilancio - Altre sezioni	16106/13 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4 + ADD 5	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK, NL, SE, UK

Dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano la loro responsabilità condivisa per cui, a norma dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) *"il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi"*.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano l'esigenza di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in modo da evitare riporti anormali degli impegni da liquidare ("RAL") al bilancio 2015. Al riguardo ricorreranno, in caso, ai diversi meccanismi di flessibilità previsti nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, tra gli altri quelli di cui all'articolo 13.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di fissare il livello degli stanziamenti di pagamento per il 2014 a 135 504 613 000 EUR. Chiedono alla Commissione di compiere qualsiasi intervento necessario, sulla base delle disposizioni del progetto di regolamento QFP e del regolamento finanziario, per far fronte alla responsabilità conferita dal trattato e, in particolare, dopo aver esaminato la possibilità di una redistribuzione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti (regolamento finanziario, articolo 41, paragrafo 2), di richiedere stanziamenti di pagamento supplementari in un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2014 non fossero sufficienti per coprire le spese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunceranno quanto più rapidamente possibile sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo onde evitare una penuria di stanziamenti di pagamento. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione controlleranno attivamente, durante tutto l'anno, lo stato di attuazione del bilancio 2014, in particolare a titolo della sottorubrica 1b (coesione economica, sociale e territoriale) e lo sviluppo rurale a titolo della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali). Gli incontri assumeranno la forma di specifiche riunioni interistituzionali, conformemente al punto 36 dell'allegato dell'accordo interistituzionale, per fare il punto sull'esecuzione dei pagamenti e le previsioni rivedute.

Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano l'esigenza di flessibilità specifica e massima nell'ambito del QFP 2014-2020. Le modifiche delle basi giuridiche proposte convenute dall'autorità legislativa comporteranno un'ulteriore pressione sui massimali di pagamento nell'ambito del QFP 2014-2020. Nel contesto della messa a punto del pacchetto legislativo per la politica di coesione 2014-2020 e tenendo conto del possibile impatto dell'iniziativa per le PMI, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione concernente l'impatto sul fabbisogno di pagamenti dell'accordo raggiunto in merito alla riserva di efficacia e di efficienza e ai livelli di prefinanziamento. Si ritiene che l'impatto complessivo di queste modifiche sugli stanziamenti di pagamento supplementari nel QFP 2014-2020 resti limitato; la Commissione ha non di meno dichiarato che le fluttuazioni annuali nel livello globale di pagamenti saranno gestite ricorrendo al margine globale per i pagamenti. Se necessario la Commissione potrà anche ricorrere allo strumento di flessibilità e al margine per imprevisti convenuto nel progetto di regolamento QFP.

La Commissione intende pertanto proporre misure correttive alla luce dell'esecuzione ricorrendo, nella misura del necessario, a tutti gli strumenti offerti dal nuovo QFP. Specificamente, nel 2014, la Commissione potrà trovarsi nella condizione di proporre il ricorso al margine per imprevisti conformemente all'articolo 13 del progetto di regolamento QFP.

Dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento

Il Consiglio ricorda che gli strumenti speciali possono essere attivati soltanto per far fronte a circostanze realmente impreviste.

Rammenta che il margine per imprevisti non comporta il superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Relativamente ad altri strumenti speciali, il Consiglio ricorda che l'articolo 3, paragrafo 2 del progetto di regolamento QFP precisa che possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali delle pertinenti rubriche.

Dichiarazione comune sulle agenzie decentrate

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano l'importanza che riveste la riduzione progressiva del 5%, nell'arco di cinque anni, del personale di tutte le istituzioni, organi e agenzie dell'UE, come convenuto al punto 23 del progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a perseguire gradualmente la suddetta riduzione del 5% del personale per il periodo 2013-2017, insistendo nel contempo sul corretto funzionamento delle agenzie cosicché queste possano assolvere i rispettivi compiti loro affidati dall'autorità legislativa. Al riguardo considerano che possano rendersi necessarie ulteriori misure, anche di tipo strutturale, al fine di realizzare questa riduzione per le agenzie decentrate. In questo contesto la Commissione continuerà la valutazione delle possibilità di fondere e/o chiudere alcune delle agenzie esistenti, e/o di altre soluzioni per realizzare sinergie.

A seguito dei lavori svolti dal gruppo interistituzionale, sfociati nell'approccio comune per le agenzie decentrate approvato nel luglio del 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sulla necessità di un esame più ravvicinato e costante dello sviluppo di tali agenzie al fine di assicurare un approccio coerente. Fatte salve le prerogative di ciascuna istituzione, convengono di istituire un gruppo interistituzionale specifico al fine di definire un percorso di sviluppo chiaro per le agenzie, fondato su criteri obiettivi. Il gruppo dovrebbe in particolare discutere:

- la valutazione degli organigrammi caso per caso;
- le soluzioni possibili per provvedere a stanziamenti e personale adeguati in funzione di compiti aggiuntivi assegnati alle singole agenzie dall'autorità legislativa;
- il trattamento delle agenzie finanziate in tutto o in parte con i diritti;
- la struttura amministrativa delle agenzie, i modelli di finanziamento, il trattamento delle entrate con destinazione specifica;
- la rivalutazione dei bisogni; le eventuali fusioni/chiusure; il trasferimento dei compiti alla Commissione.

Nelle deliberazioni in qualità di autorità legislativa e di bilancio il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno in debita considerazione i risultati ottenuti dal gruppo interistituzionale.

Dichiarazione comune sulla rubrica 5 e sull'adeguamento delle retribuzioni

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che, in attesa delle decisioni sulle cause dinanzi alla Corte di giustizia, gli stanziamenti relativi ai proposti adeguamenti delle retribuzioni pari all'1,7% per il 2011 e all'1,7% per il 2012 non saranno in questa fase inclusi nel bilancio 2014.

Qualora la Corte di giustizia decida a favore della Commissione, quest'ultima presenterà un progetto di bilancio rettificativo nel 2014 per coprire i proposti adeguamenti delle retribuzioni per tutte le sezioni. In queste circostanze il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano ad agire con celerità in merito al pertinente progetto di bilancio rettificativo.

Dichiarazione comune sui rappresentanti speciali dell'UE			
<u>Il Parlamento europeo e il Consiglio</u> convengono di esaminare lo storno di stanziamenti per i rappresentanti speciali dell'Unione europea dal bilancio della Commissione (Sezione III) al bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna (Sezione X) nel contesto della procedura di bilancio 2015.			
Progetto di bilancio rettificativo n. 9 emendato al bilancio generale 2013	16107/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK, NL, SE, UK
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
2014/94/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità GU L 48 del 19.2.2014, pagg. 8-8		16108/14	
2013/692/UE: Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia GU L 319 del 29.11.2013, pagg. 7-7		15520/13	
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio su un addendum al memorandum d'intesa tra il presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio federale svizzero del 27 febbraio 2006 (contributo finanziario della Confederazione svizzera a favore della Croazia)		15581/13	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia GU L 315 del 26.11.2013, pagg. 2-26		15382/13	
Regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione GU L 313 del 22.11.2013, pagg. 13-14		15397/13 tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL, IT, CY, LV, PL e PT	

Dichiarazione della Commissione

In seguito all'adozione da parte della Commissione, in data 16 ottobre, della proposta di regolamento del Consiglio inteso a fissare il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2013, il Consiglio ha ritenuto che la proposta della Commissione potesse essere adottata in base all'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE, e non in base all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, da considerarsi come una base giuridica "derivata".

La Commissione dichiara di ritenere che il ricorso all'articolo 43, paragrafo 3 per la fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2013 non costituisca un precedente per il futuro. Come previsto nel futuro regolamento orizzontale, l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE sarà la base giuridica per la fissazione del tasso di riduzione del pagamento diretto nel quadro del meccanismo di disciplina finanziaria, mentre eventuali adeguamenti di tale tasso antecedenti al 1° dicembre saranno fissati dalla Commissione.

Dichiarazione della Lettonia sulla disciplina finanziaria nel 2013

La Lettonia intende astenersi al momento della votazione del regolamento del Consiglio che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2013. La Lettonia è profondamente convinta che il tasso di rettifica in virtù della disciplina finanziaria applicato agli importi dei pagamenti diretti per il 2013 dovrebbe essere fissato alla soglia di 5 000 EUR, ossia applicarsi agli agricoltori che ricevono un importo superiore a 5 000 EUR.

Dichiarazione della Polonia sulla disciplina finanziaria nel 2013

Nel corso delle discussioni tenutesi in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha sempre sostenuto che il limite per l'esenzione dal meccanismo di disciplina finanziaria per coloro che ricevono pagamenti diretti debba essere mantenuto a 5 000 EUR.

Tenendo presenti la dichiarazione della Commissione² del 30 giugno 2003 e la sua proposta iniziale³ del 25 marzo 2013, nonché la posizione del Parlamento europeo⁴ del 12 giugno 2013 e la distribuzione dei voti al Consiglio, la Polonia ritiene che le disposizioni del regolamento della Commissione europea⁵ del 9 ottobre 2013 siano difficili da capire o da accettare sul piano politico. Abbassando la soglia da 5 000 EUR a 2 000 EUR, un altro milione di agricoltori dell'UE, la maggior parte dei quali appartenenti agli Stati membri meno prosperi, vedrà ridotti i propri pagamenti diretti. La Polonia ritiene che sia ragionevole applicare la disciplina finanziaria al medesimo gruppo di agricoltori colpiti dagli effetti della modulazione, specialmente in quanto l'applicazione della disciplina finanziaria dovrebbe essere un evento isolato in termini di conseguenze finanziarie per gli agricoltori che ne sono interessati.

Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

GU L 313 del 22.11.2013, pagg. 4-12

15169/13

tutti gli Stati membri favorevoli

² Dichiarazione della Commissione sull'applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria - Allegato 4 del doc. 10961/03 del 30 giugno 2003.

³ Proposta della CE, COM(2013) 159 del 25 marzo 2013.

⁴ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione del 9 ottobre 2013.

Dichiarazione di DE, DK, FI, EE, LV, LT, SE, PL relativa alla passera di mare nelle sottodivisioni 22-32

Gli Stati membri in questione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per garantire una maggiore precisione nella valutazione delle catture per tale stock, nel pieno rispetto dell'obbligo di registrare i dati globali sui rigetti di passera.

Dichiarazione di DE, DK, FI, EE, LV, LT, SE, PL relativa al salmone nel Golfo di Finlandia

Gli Stati membri in questione sono fermamente impegnati a rispettare le misure necessarie per la conservazione degli stock di salmone selvatico nel Golfo di Finlandia. In particolare, EE manterrà le severe e mirate misure di gestione nelle acque costiere, come pure nei fiumi popolati dal salmone e nei relativi sbocchi, per esempio, la costruzione e la manutenzione di passaggi per i pesci, il ripristino degli habitat, le attività di ripopolamento e le misure di protezione per salvaguardare gli stock di salmone selvatico lungo gli itinerari migratori secondo le raccomandazioni del CIEM. FI proseguirà i rilasci compensativi di salmone marcato mediante taglio parziale di una pinna e manterrà la pesca con la rete a trappola nelle sue acque costiere mirata al salmone proveniente da tali rilasci. FI avvierà inoltre la pianificazione dell'eventuale costruzione di un passaggio per i pesci nel fiume Kymijoki per sostenere la riproduzione naturale dello stock di salmone introdotto nel fiume Neva.

Dichiarazione di DE, DK, FI, EE, LV, LT, SE, PL relativa allo spratto nelle sottodivisioni 22-32

Gli Stati membri in questione convengono che, nelle attività di pesca, il livello del rendimento massimo sostenibile (MSY) per gli stock pelagici del Mar Baltico sarà raggiunto entro il 2015. Applicando un approccio graduale verso il livello dell'MSY nel fissare il TAC per lo spratto nel 2014, gli Stati membri sono del tutto consapevoli che, per raggiungere il suddetto obiettivo, ulteriori adeguamenti del TAC dovranno essere pienamente rispettati nel 2015.

Dichiarazione di DE, DK, FI, EE, LV, LT, SE, PL concernente le misure per la ricostituzione degli stock indeboliti di salmone

Gli Stati membri in questione e la Commissione convengono sulla necessità di misure mirate per sostenere la ricostituzione degli stock indeboliti di salmone.

Sulla base di un'iniziativa della Finlandia e della Svezia, gli Stati membri in questione esamineranno le possibilità di introdurre misure mirate di gestione della pesca che contemplino le acque marine e le acque interne nonché maggiori controlli per sostenere la ricostituzione degli stock indeboliti di salmone. Detti Stati membri esamineranno tali misure nel predisporre l'adozione, per il 2015, del TAC di salmone nel bacino principale e nel Golfo di Botnia.

Regolamento (UE) n. 1182/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

GU L 313 del 22.11.2013, pagg. 15-29

16109/13

tutti gli Stati membri favorevoli tranne:
astenuti: PL

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio riconosce la necessità di tenere ulteriori discussioni su come utilizzare al meglio le possibilità di flessibilità risultanti dalle consultazioni con gli Stati costieri. A tal fine si terrà conto dell'esperienza acquisita ad oggi e dopo l'attuazione del presente regolamento di modifica nonché della sua interazione con le norme vigenti relative alla flessibilità.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia ringrazia la presidenza per il contributo inteso a trovare una soluzione ad un problema tecnico importante connesso alla flessibilità interannuale a causa delle diverse interpretazioni dell'articolo 7 del regolamento sulle possibilità di pesca esterne del 2012.

Tuttavia, essa prende atto con rammarico che la soluzione proposta non specifica in che modo la Commissione tratterà i contingenti scambiati nella futura applicazione del nuovo articolo 6bis. La Polonia non può pertanto appoggiarla e si astiene dalla votazione.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6 bis

La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia scelto di reintrodurre nell'articolo 6 bis un meccanismo di flessibilità speciale per sette stock pelagici condivisi con la Norvegia modificando il regolamento che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca a livello internazionale (regolamento (UE) n. 40/2013).

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che, ai fini di tale meccanismo, si dovrebbe prevedere una soluzione più stabile.

Richiama altresì l'attenzione del Consiglio sui rischi insiti nell'applicazione pratica del meccanismo di flessibilità descritto all'articolo 6 bis, che si dovranno assumere gli Stati membri che sceglieranno di avvalersi dell'articolo. In nessun caso l'applicazione dell'articolo 6 bis dovrà dar luogo ad aumenti ingiustificati dei contingenti, specie per quanto riguarda i riporti.

Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

15373/13
+ COR 1
+ COR 2
+ COR 3

Decisione di esecuzione del Consiglio che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

15787/13

3275ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 25 e 26 novembre 2013

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») GU L 344 del 19.12.2013, pagg. 1-118	14907/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica della mancanza di un accordo in seno al Consiglio in merito all'inclusione del proposto articolo 47 "Trattamento degli errori amministrativi" nella decisione del Consiglio.

Lo scopo dell'articolo in questione è di confermare esplicitamente nella decisione che, in caso di errore da parte delle autorità competenti dei PTOM riguardante il rilascio dei certificati e i metodi di cooperazione amministrativa, e laddove l'errore si traduca in perdite per la mancata riscossione dei dazi all'importazione da parte dell'Unione, lo Stato membro con il quale il PTOM che ha commesso l'errore mantiene relazioni particolari indennizza il bilancio dell'Unione per la perdita subita.

La Commissione ritiene che l'onere finanziario di queste perdite non debba gravare sul bilancio dell'Unione europea e quindi su tutti gli altri Stati membri.

La Commissione ricorda che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del TUE, gli Stati membri adottano ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati. Uno di questi obblighi attiene all'articolo 29 del TFUE secondo cui i dazi doganali esigibili dovrebbero essere riscossi. Il rifiuto di uno Stato membro di indennizzare le perdite di somme che avrebbero dovuto essere riscosse e rese disponibili ostacola il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie dell'Unione, compromettendo in tal modo l'equilibrio finanziario dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e assumere la responsabilità finanziaria derivante dalla relazione particolare con i rispettivi PTOM elencati nell'allegato II del TFUE.

Anche se l'articolo proposto non verrà pertanto incluso nella decisione, la Commissione ritiene che il suo contenuto sia conforme agli obblighi già incombenti agli Stati membri in virtù dei trattati. La Commissione sta applicando questo approccio giuridico agli attuali casi di perdite dovute ad errori da parte delle autorità competenti dei PTOM e continuerà ad applicarlo in casi futuri.

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito prendono atto delle proposte avanzate dalla Commissione relative a un articolo concernente il trattamento degli errori amministrativi da includere nella decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea. La Commissione ha proposto che lo Stato membro con cui un PTOM mantiene una relazione speciale debba indennizzare il bilancio dell'Unione per la perdita subita nel caso in cui il PTOM abbia commesso un errore. Detta proposta non è stata inclusa nella decisione per mancanza di accordo in seno al Consiglio. La Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito desiderano sottolineare che lo Stato membro con cui un PTOM mantiene una relazione speciale non ha alcun obbligo giuridico generale di indennizzare il bilancio dell'Unione per le perdite subite in relazione ad azioni per le quali il PTOM interessato ha poteri autonomi.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina	15717/13
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e per quanto riguarda la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini	15987/1/13 REV 1
Conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune	16531/13
Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale GU L 320 del 30.11.2013, pagg. 34-42	14877/13
Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2015, l'importo per il 2014 e la prima quota per il 2014	15699/13
2013/695/UE: Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2013, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan GU L 320 del 30.11.2013, pagg. 7-7	15553/13

Conclusioni del Consiglio relative ad una leadership efficace nel campo dell'istruzione	15587/13
Conclusioni del Consiglio sulla dimensione globale dell'istruzione superiore europea	15117/1/13 REV 1
Conclusioni del Consiglio sul miglioramento dell'inclusione sociale dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo	15770/13
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale	15774/13
Raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare	15575/13
Conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale	15757/13 15757/13 COR 1
Procedura scritta conclusa il 26 novembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 46-49	16163/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 316 del 27.11.2013, pagg. 1-5	16164/13